

TI_GERICHTE 38.2018.40 vom 7. April 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-04-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2018.40_d20170407

FR: TI_GERICHTE 38.2018.40 du 7 avril 2017

IT: TI_GERICHTE 38.2018.40 del 7 aprile 2017

Regeste

Inidoneità al collocamento (avvio di attività indep.). Non ha frequentato POT assegnatole, nonostante potesse presenziare solo al mattino. Fra gli elementi di valutazione si può tener conto di info raccolte da internet. Anche volendo considerare violato 27 LPGA, non tutela buona fede. Conferma TF

Erwägungen

E. 15

marzo 2017 l'URC di _____ ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l'idoneità al collocamento della ricorrente, precisando quando segue:

Il 28 marzo 2017 RI 1 è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale, firmato anche dall'assicurata, emerge quanto segue:

Con decisione del 7 aprile 2017 la Sezione del lavoro ha, quindi, ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 14 marzo 2017, a causa della sua attività indipendente di vendita di accessori per cani e gatti (cfr. doc. 12 inc. 38.2017.76; consid. 1.1.).

Giova, altresì, ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Infine, per quanto concerne l'asserzione dell'assicurata secondo cui il funzionario della Sezione del lavoro, _____, le avrebbe riferito, durante l'audizione del 28 marzo 2017, che la sua consulente avrebbe sbagliato a gestire il suo incarto e combinato un bel pasticcio e che lei, a suo modo di vedere era assolutamente collocabile (cfr. doc. 13 e doc. B9 allegato al doc. VII inc. 38.2017.76), il TCA si limita a rilevare che dal relativo verbale, che è stato sottoscritto dalla ricorrente, nulla si rileva a questo proposito. Inoltre, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l'audizione del 28 marzo 2017 e l'emaneazione della decisione di inidoneità al collocamento del 7 aprile 2017 (notificata all'assicurata il 10 aprile 2017; cfr. doc. XI; 29 inc. 38.2018.76), l'eventuale affermazione del collaboratore della Sezione del lavoro non può in ogni caso avere influenzato quanto messo in atto dall'insorgente ben prima del 28 marzo 2017 e continuato anche successivamente al provvedimento del 7 aprile 2017.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la ■Informazione e consulenza■ ha il seguente tenore:

"1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFAC 192/04 del 14 settembre 2005 consid.4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid.6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg.(527)).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFAC 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.in fine).

L'Alta Corte, in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l'amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

2.10. Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 deve essere confermata.

E. 17

inc. 38.2017.76). Il 6 luglio 2017 la ricorrente ha risposto: (...) Il 28 ottobre 2015 (pomeriggio) ho avuto un incontro con la Sig.ra _____, mia conoscente nonché titolare di due negozi di articoli per animali a _____ e provincia. La _____ è venuta a _____ per fare con me un sopralluogo dei punti vendita del settore esistenti nel _____, e darmi un parere riguardo l'idea che le avevo palesato di un eventuale futuro mio ingresso in questo mercato. (...)” (Doc. 19 inc. 38.2017.76) Con decisione su opposizione del 12 settembre 2017 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio precedente provvedimento del 7 aprile 2017 di inidoneità al collocamento dal 14 marzo 2017 emesso nei confronti dell'assicurata (cfr. doc. A inc. 38.2017.76; consid. 1.1.). 2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.3.; STF 8C_479/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.2.; DTF 129 V 167 consid. 1; DTF 120 V 385 consid. 2). Giova, altresì, ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV

Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). 2.6. In concreto va osservato che, contrariamente a quanto affermato dinanzi alla Sezione del lavoro il 28 marzo 2017, ossia di avere avuto l'idea di aprire un'attività legata al mondo degli animali nel corso del mese di marzo 2016 (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.), l'insorgente, già nell'autunno 2015, aveva manifestato l'idea di avviare un'attività concernente la vendita di articoli per animali, come risulta dalla "Lista impegni inderogabili nelle prossime 3 settimane" del 23 ottobre 2015 in cui ha indicato che il 28 ottobre 2015 avrebbe avuto un "incontro x attività" e dalla precisazione fornita alla Sezione del lavoro il 6 luglio 2017, ovvero che quel giorno una sua conoscente titolare di due negozi di articoli per animali a _____ ha fatto con lei un sopralluogo dei punti vendita del settore nel _____ e le ha dato un parere riguardo all'idea di entrare in quel mercato (cfr. doc. 2/1; 19 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.). Del resto anche nello scritto pervenuto al TCA il 28 novembre 2017, redatto dopo aver visionato l'incarto della Sezione del lavoro presso la cancelleria del TCA (cfr. doc. VI inc. 38.2017.76) senza peraltro sollevare particolari obiezioni circa i singoli documenti contenuti nello stesso, la ricorrente ha dichiarato che "l'idea è nata nel 2015, perché ho perso il lavoro a settembre 2015" (cfr. doc. VIIB9). In occasione del colloquio di consulenza del 10 marzo 2016 l'assicurata ha, poi, indicato di avere buone possibilità di svolgere guadagno intermedio vendendo articoli per animali presso il proprio domicilio di _____ (cfr. doc. 18/3 inc. 38.2017.76). Durante il colloquio del

E. 21

aprile 2016 la ricorrente ha, altresì, comunicato che a partire dal maggio 2016 avrebbe iniziato l'attività relativa alla vendita di articoli per animali (cfr. doc. 18/4). In relazione al programma d'occupazione temporanea (POT) assegnatole dal 30 maggio al 29 settembre 2016 presso _____ (cfr. doc. 6/3 inc. 38.2017.76), dal verbale del colloquio del 27 luglio 2016 emerge che secondo l'assicurata "l'essere fuori 12 ore al giorno per svolgere il POT, penalizza la sua attività indipendente" (cfr. doc. 18/6 inc. 38.2017.76). L'insorgente, benché nel ricorso abbia asserito che "(...) proprio per essere libera di cessare l'attività in ogni momento non ho preso in affitto dei locali, ma svolgo l'attività nel garage/locale seminterrato della mia abitazione" (cfr. doc. I; consid. 1.2.), l'8 settembre 2016 aveva invece informato "di essere ancora in cerca di uno spazio commerciale più grande e visibile al pubblico, per la sua attività indipendente" (cfr. doc. 18/7 inc. 38.2017.76). A seguito dell'assegnazione del 1° marzo 2017 relativa al POT _____ dall'8 marzo al 7 giugno 2017 (cfr. doc. 8 inc. 38.2017.76), l'assicurata, il 3 marzo 2017 ha inoltre inviato alla propria consulente del personale il seguente messaggio di posta elettronica: "(...) Come lei ben sa, e come le ho più volte documentato in questi mesi, mi sono data e mi sto dando da fare con una piccola attività di guadagno intermedio, concordata con lei, che sto costruendo con dedizione e passione, che è in crescita e che, visto il desolante panorama lavorativo (oltre 200 domande di lavoro presentate, 2 soli colloqui, con esito negativo in quanto per entrambi troppo qualificata), mi rendo sempre più conto essere senza dubbio l'unica soluzione per rendermi al più presto possibile indipendente dalla disoccupazione e per non finire in assistenza. Come le ho già altre volte esposto durante i nostri colloqui, il mio allontanamento da casa sancirebbe in modo inesorabile e definitivo la cessazione di questa piccola attività, che si trova presso il mio domicilio, e il mio verosimile ingresso in assistenza, una volta esaurite le indennità di disoccupazione. Perciò sono molto dispiaciuta

ma non posso frequentare un POT e mettere fine a tutto quanto sto costruendo con fatica e con l'unico scopo e risultato di riciclarci lavorativamente. (...)” (Doc. 8/1 inc. 42.2017.76) Il 12 marzo 2017 l'insorgente ha, poi, affermato, in un messaggio di posta elettronica a _____ dell'URC, che tale misura le impediva di continuare a costruire la sua attività obbligandola a chiuderla e che de facto era un vero e proprio boicottaggio. L'assicurata ha formulato tale critica, nonostante le fosse stata concessa dal coordinatore del POT la possibilità di essere presente solo al mattino e di effettuare il guadagno intermedio al pomeriggio (cfr. doc. 11/1; 8/2 inc. 38.2017.76). Il 13 marzo 2017 la ricorrente ha interrotto la misura (cfr. doc. 8/4 inc. 38.2017.76). Anche in occasione della sua audizione davanti alla Sezione del lavoro del 28 marzo 2017 l'assicurata, in relazione al POT _____, ha indicato di aver “partecipato unicamente 3 giorni, perché non mi è possibile conciliare il programma occupazionale con la mia attività. Difatti se devo stare 3 mesi al POT significa la fine della mia attività”, precisando pure di non essere disposta ad accettare eventuali misure attive, in quanto ciò comporterebbe la chiusura della sua attività (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.). Inoltre durante il colloquio di consulenza del 30 marzo 2017 la medesima ha comunicato “di essere intenzionata ad andare avanti nella sua attività e di non essere disponibile ad essere inserita in nessun PML” (cfr. doc. 18/12 inc. 38.2017.76). Davanti alla Sezione del lavoro la ricorrente, il 28 marzo 2017, ha d'altronde affermato che l'attività di vendita di articoli per animali è a tempo pieno (“... si tratta di un'attività a tempo pieno, al momento avendo ancora poca clientela o essendo poco conosciuta ho dei tempi morti che occupo facendo ordini ai fornitori, facendo la contabilità, organizzando il sito internet per il quale devo inserire tutta la merce che vendo, ecc.” ; doc. 11 inc. 38.2017.76), che gli orari di apertura del negozio, come da accordi con il Comune, si estendono dalle 9:00 alle 18:00 e di avere investito in tale impresa la somma di circa fr. 10'000.-- tra merce e qualche scaffale (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.). È vero che l'insorgente, nel mese di novembre 2017, ha specificato che la vendita si svolge nel locale hobby seminterrato di casa sua e di non stare seduta nel seminterrato dalle 9:00 alle 18:00. (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76). E' altrettanto vero, tuttavia, che l'assicurata medesima ha sottolineato che l'orario citato è sì indicativo, ma corrisponde alla sua disponibilità nei confronti di eventuali clienti (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76). Giova, altresì, rilevare che nell'opposizione l'insorgente ha indicato che “la natura del mio guadagno intermedio (vendita di articoli per cani e gatti presso la mia abitazione) richiede la mia disponibilità a ricevere eventuali clienti durante la giornata. Un cliente notoriamente se viene e non mi trova non ritorna, e questo farebbe in tempi brevi fallire ciò che mi sto impegnando a fare per non essere più a carico della disoccupazione al più presto possibile” (cfr. doc. 13 inc. 38.2017.76). La ricorrente ha tra l'altro pubblicizzato la propria attività di vendita di articoli per cani e gatti a _____, da cui risulta che: “ (...) L'idea di _____ nasce nel 2015 e si concretizza nel maggio 2016, quando finalmente riesco ad assecondare questa mia passione e mi butto anima e corpo in questa nuova avventura, aprendo un piccolo emporio di articoli per cani e gatti a _____, nei pressi di _____, Canton Ticino. (...)” Dal sito si evince pure che l'assicurata, già dal maggio 2016, ha presenziato con il suo stand a diverse manifestazioni, ad esempio nel maggio 2016 alla preselezione per la _____ che si sarebbe tenuta durante la manifestazione _____, l'8 dicembre 2016 al mercatino _____ di _____, il 1° maggio 2017 alla _____ a _____. Al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF

8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebreuz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.). Per quanto attiene alle ricerche di lavoro, va rilevato che da gennaio a settembre 2017 la ricorrente ha intrapreso sforzi unicamente inoltrando a potenziali datori di lavoro delle candidature spontanee (cfr. doc. 18/14 inc. 38.2017.76; VIIB6-B7 inc. 38.2017.76). E' vero che l'assicurata non risulta essere stata sanzionata per insufficienti ricerche di impiego, tuttavia è notorio che per effettuare ricerche efficaci che abbiano possibilità di esito favorevole occorre principalmente rispondere ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono a posti vacanti concreti (cfr. STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018 consid. 2.7.). Anche nel Piano d'azione dell'insorgente, in effetti, sono state indicate quali modalità per la ricerca di un lavoro tra l'altro "risposta a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani" e "candidature tramite Internet (inserzioni, siti aziendali, ecc.)" (cfr. doc. 2/2 inc. 38.2017.76). In simili condizioni, dopo attento esame dell'intera documentazione agli atti, in particolare considerata l'attività di vendita di articoli per animali avviata al più tardi dal marzo 2016 il cui relativo svolgimento - definito dalla ricorrente, perlomeno dal marzo 2017, a tempo pieno - ha implicato il rifiuto di seguire un POT a Lugano perfino a metà tempo, occorre concludere, in applicazione della giurisprudenza sopra citata, nonché dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che per il periodo dal 14 marzo 2017 l'assicurata non era idonea al collocamento. Giova, peraltro, osservare che il guadagno mensile ottenuto dall'attività di vendita di articoli per cani e gatti da circa fr. 120.-- nel mese di maggio 2016 è aumentato a circa fr. 1'500.-- nel mese di settembre 2017 (cfr. doc. XVI). In proposito va ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (cfr. consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 consid. 4.3.). Infine, per quanto concerne l'asserzione dell'assicurata secondo cui il funzionario della Sezione del lavoro, _____, le avrebbe riferito, durante l'audizione del 28 marzo 2017, che la sua consulente avrebbe "(...) sbagliato a gestire il suo incarto e combinato un bel pasticcio (...)" e che lei, a suo modo di vedere era "(...) assolutamente collocabile (...)" (cfr. doc. 13 e doc. B9 allegato al doc. VII inc. 38.2017.76), il TCA si limita a rilevare che dal relativo verbale, che è stato sottoscritto dalla ricorrente, nulla si rileva a questo proposito. Inoltre, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l'audizione del 28 marzo 2017 e l'emanazione della decisione di inidoneità al collocamento del 7 aprile 2017 (notificata all'assicurata il 10 aprile 2017; cfr. doc. XI; 29 inc. 38.2018.76), l'eventuale affermazione del collaboratore della Sezione del lavoro non può in ogni caso avere influenzato quanto messo in atto dall'insorgente ben prima del 28 marzo 2017 e continuato anche successivamente al provvedimento del 7 aprile 2017. 2.7. La ricorrente ha fatto valere che la sua consulente del personale "(...) non mi ha mai informata delle ripercussioni che il mio guadagno intermedio da attività indipendente avrebbe potuto avere sulla mia

collocabilità, ma anzi mi ha sempre incoraggiata nel continuare la stessa (...)" (cfr. doc. I pag. 7 inc. 38.2017.76). L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza" ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2. in fine). L'Alta Corte, in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005. Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, inoltre, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA. Dall'art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all'assicurato l'occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all'indennità di disoccupazione. In una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. la nostra Massima Istanza ha, poi, stabilito che dall'art. 27 LPGA non può essere dedotto l'obbligo per l'amministrazione di dare a un assicurato l'occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l'amministrazione non aveva violato l'art. 27 LPGA non attirando l'attenzione dell'assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all'indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale. 2.8. Nella presente evenienza, anche qualora, per ipotesi, la ricorrente fosse stata informata in modo errato o non fosse stata debitamente informata, in violazione dell'art. 27 LPGA, circa le conseguenze dell'esercizio di un'attività indipendente sulla sua idoneità al collocamento, ciò non implicherebbe automaticamente che all'assicurata vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006 consid. 2.4.2.; STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 consid. 2.12.). Infatti, un'informazione sbagliata fornita da un'autorità permette, solo a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato. La violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di un'informazione errata (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.4.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127). Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga

e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018; consid. 2.2.; DTF 141 V 530 consid. 6.2.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63). Esaminando la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l'informazione sia stata causale per il comportamento dell'assicurato. Esiste un nesso causale tra l'informazione dell'autorità e l'agire dell'assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l'assicurato si sarebbe comportato diversamente (cfr. STFA C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb). Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall'assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L'assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell'annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l'attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell'art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata. L'Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l'assicurato aveva effettivamente ricevuto un'informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L'assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell'errata informazione da parte dell'autorità. Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4. 2.9. Nel caso di specie questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il presupposto secondo cui l'errata o la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio. In concreto, infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall'insorgente, nella misura in cui la conoscenza (corretta) delle conseguenze dell'esercizio di un'attività indipendente sull'idoneità

collocamento non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurata è tenuto ad adottare. L'atteggiamento dell'assicurata non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che l'avvio di una propria attività indipendente avrebbe potuto pregiudicare la sua idoneità al collocamento. La medesima doveva, in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 cosnaid.2.13.; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015 consid. 2.8.). In proposito giova rilevare che in una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, già citata sopra, il TF al consid. 3.5. ha ribadito (cfr. consid. 2.7.) che: " (...) per prassi costante dall' art. 27 LPGa (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, come qui nemmeno troppo implicitamente pretende il ricorrente, le maggiori indennità possibili (sentenze 9C_557/2010 del 7 marzo 2011 consid. 4.4 e 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2, entrambe con riferimenti)." Va, altresì, ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010 consid. 2.2.; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA C 213/03 del 6 gennaio 2004; Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323). 2.10. Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.